Il Presidente

A T T E S T A

che nella seduta del 30 luglio 2025 il Consiglio regionale della Campania ha approvato, con votazione degli articoli e votazione finale, il regolamento regionale "Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale della Campania".

Si allega il testo.

Gennaro Oliviero

TITOLO I

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Principi e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di supporto agli organi interni di indirizzo politico del Consiglio regionale della Campania.
2. Il regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto, definisce i principi e i criteri di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi di indirizzo politico, uffici fondamentali per l'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite al Consiglio regionale e ai suoi Consiglieri dalla Costituzione, dallo Statuto, dal Regolamento interno e dalle leggi.
3. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Consiglio garantisce agli organismi di indirizzo politico di avvalersi di Uffici di diretta collaborazione, considerati strutture strategiche di supporto nello svolgimento delle attività essenziali per l'esercizio delle funzioni legislative, di indirizzo e di controllo sull'attività dell'amministrazione regionale e di programmazione, quali attività indispensabili ai fini del rispetto del principio di separazione tra politica e amministrazione.
4. Gli Uffici di diretta collaborazione forniscono supporto al Presidente del Consiglio, all'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti di Gruppo, ai Presidenti delle Commissioni e al Rappresentante dell'opposizione per l'espletamento del mandato e delle funzioni loro attribuite.
5. Le disposizioni del presente regolamento, mirate a garantire il corretto svolgimento dell'incarico dei Consiglieri, tengono conto delle peculiarità del Consiglio regionale e si coordinano con le previsioni degli articoli 4, 14 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - lavoro alle dipendenze della PA – T.U. pubblico impiego) e dell'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Art. 2
(Separazione tra politica e amministrazione)

1. Le competenze di cui al presente regolamento sono attribuite nel rispetto del principio di separazione tra politica e amministrazione dell'articolo 66 dello Statuto.

2. Al personale di cui al presente regolamento è fatto divieto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove l'emolumento unico accessorio ad esso riconosciuto sia parametrato al personale di livello dirigenziale.

TITOLO II

CAPO I
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

Art. 3
(Strutture di supporto agli organi di indirizzo politico del Consiglio regionale)

1. Gli organi di indirizzo politico del Consiglio si avvalgono, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di Uffici di diretta collaborazione che operano in forma di segreteria a supporto dell'attività istituzionale. Gli Uffici di diretta collaborazione sono così individuati:
   a) l'Ufficio di Gabinetto e la Segreteria particolare del Presidente;
   b) gli Uffici a supporto per ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza;
   c) gli Uffici a supporto di ciascun Presidente delle Commissioni consiliari permanenti e speciali;
   d) l'Ufficio a supporto del Rappresentante dell'opposizione.
2. Ciascun Ufficio di cui al comma 1 può essere organizzato da un responsabile, al quale è affidato il coordinamento del personale assegnato. Il responsabile assiste e coadiuva l'organo politico nelle attività istituzionali, anche partecipando agli organismi collegiali e svolgendo, su mandato, compiti specifici.
3. Gli Uffici di diretta collaborazione curano il supporto organizzativo e operativo per l'espletamento dei compiti dell'organo politico di riferimento, coordinano gli impegni, predispongono ed elaborano gli elementi utili per gli interventi pubblici e istituzionali, gestiscono l'agenda, la corrispondenza e i rapporti con soggetti pubblici e privati, in relazione all'incarico ricoperto.
4. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), per l'intera durata del proprio mandato, di un portavoce con compiti di diretta collaborazione per i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi e gli apparati dell'informazione.

Art. 4
(Compiti ed organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un Ufficio di Gabinetto e di una Segreteria particolare per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne.
2. Il Presidente del Consiglio regionale dispone, altresì, all'interno del proprio Ufficio di Gabinetto, del portavoce di cui all'articolo 3, comma 4.

Art. 5
(Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio)

1. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dallo Statuto e dalla normativa statale e regionale e, in particolare:

a) supporta l'attività istituzionale del Presidente del Consiglio, raccordandosi con le strutture di diretta collaborazione degli organi politici e con il Segretario Generale;

b) coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza del Consiglio regionale e nei rapporti con gli organi dello Stato, con gli enti e con gli organismi esterni;

c) assiste il Presidente del Consiglio nelle funzioni di componente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

d) assiste il Presidente del Consiglio nel monitoraggio delle attività di Governo e Parlamento, che abbiano ricadute sulla Regione;

e) assicura il supporto in ogni altra attività demandata dal Presidente del Consiglio regionale.

2. Alla direzione dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto un Capo di Gabinetto che per lo svolgimento dei propri compiti si rapporta direttamente con il Presidente del Consiglio dal quale riceve le direttive.

3. Il Capo di Gabinetto è scelto tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo preposti a uffici di livello dirigenziale della pubblica amministrazione, professori universitari, ovvero tra persone, anche estranee alle amministrazioni pubbliche, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

4. Il Capo di Gabinetto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, che ne specifica anche il trattamento economico che non può essere superiore a quello dei Direttori generali del Consiglio.

Art. 6
(Segreteria del Presidente del Consiglio)

1. La Segreteria del Presidente del Consiglio è preposta allo svolgimento delle attività organizzative necessarie a supportare il Presidente nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite e, in particolare:

a) cura la gestione dell'agenda, l'organizzazione degli incontri e l'assistenza agli eventi esterni, l'organizzazione e la gestione degli eventi istituzionali;

b) supporta l'attività di Presidente dell'Ufficio di Presidenza mediante l'analisi dei provvedimenti all'ordine del giorno e la verifica della relativa conformità con l'indirizzo politico;

c) supporta l'attività legislativa di iniziativa del Presidente;

d) coadiuva il Presidente del Consiglio regionale nelle attività di verifica degli atti adottati dalla Giunta regionale, dalle Agenzie regionali, dagli enti strumentali e dalle società partecipate nelle materie di interesse;

e) fornisce assistenza e supporto nelle attività di raccordo con gli organismi istituzionali e partecipativi del Consiglio regionale;

f) coadiuva il Presidente del Consiglio nei rapporti e nelle interlocuzioni con portatori di interesse;

g) assicura il supporto alle attività assegnate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento interno al Presidente del Consiglio regionale;

h) cura ogni altro compito strettamente funzionale alle specifiche attribuzioni del Presidente del Consiglio regionale.

2. All'Ufficio di cui al presente articolo è preposto un responsabile individuato dal Presidente del Consiglio che assicura il presidio e lo svolgimento delle attività demandate dal presente regolamento e coordina il personale assegnato alla segreteria.

Art. 7
(Uffici di diretta collaborazione dei componenti l'Ufficio di Presidenza)

1. Ciascun componente l'Ufficio di Presidenza si avvale di un Ufficio di diretta collaborazione per lo svolgimento delle attività ad esso attribuite. L'Ufficio di diretta collaborazione, in particolare:

a) cura la gestione dell'agenda, l'organizzazione degli incontri e l'assistenza agli eventi esterni, l'organizzazione e la gestione degli eventi istituzionali;

b) supporta l'attività del componente mediante l'analisi dei provvedimenti all'ordine del giorno dell'Ufficio di Presidenza;

c) supporta l'attività legislativa e di sindacato ispettivo del titolare di carica;

d) coadiuva nelle attività di verifica degli atti adottati dalla Giunta regionale, dalle Agenzie regionali, dagli enti strumentali e dalle società partecipate nelle materie di interesse;

e) fornisce assistenza e supporto nelle attività di raccordo con gli organismi istituzionali e partecipativi del Consiglio regionale;

f) coadiuva il titolare di carica nei rapporti e nelle interlocuzioni con portatori di interesse;

g) assicura il supporto alle attività assegnate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento interno ai componenti dell'Ufficio di presidenza;

h) svolge ogni altro compito strettamente funzionale alle specifiche attribuzioni dei singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza.

2. A ciascun Ufficio di diretta collaborazione di cui al presente articolo può essere preposto un responsabile, individuato dai singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza, che per lo svolgimento dei compiti si rapporta direttamente con il titolare di carica.

3. Il responsabile di cui al comma 2 assicura il presidio e lo svolgimento delle attività demandate dal presente regolamento e coordina il personale assegnato alla segreteria.

Art. 8
(Uffici di diretta collaborazione dei Presidenti delle Commissioni consiliari e del Rappresentante dell'opposizione)

1. Ciascun Presidente di Commissione consiliare permanente e speciale dispone di un Ufficio di diretta collaborazione per le attività organizzative necessarie per supportarlo nell'esercizio delle funzioni attribuite allo stesso al fine di assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione stessa. L'Ufficio, in particolare:

a) assicura il raccordo con gli Uffici amministrativi del Consiglio e della Giunta regionale, in particolar modo con gli assessorati regionali di riferimento sia ai fini delle audizioni che per gli altri compiti d'istituto;

b) supporta l'attività del Presidente della Commissione nel suo ruolo istituzionale per seguire l'iter legislativo dei disegni di legge e delle proposte di legge assegnati alla Commissione per l'esame o per il parere di competenza;

c) cura i contatti con gli amministratori e le amministrazioni locali, nonché con i cittadini che entrano in contatto con gli uffici della Commissione;

d) cura i contatti con le associazioni, gli enti e gli altri stakeholder, che si interfacciano con la Commissione, supportando la raccolta delle istanze del territorio per tradurle in atti legislativi o di indirizzo per la Giunta finalizzati alla soluzione di problematiche di carattere generale o collettivo;

e) cura la gestione dell'agenda, l'organizzazione degli incontri e l'assistenza agli eventi esterni, l'organizzazione e la gestione degli eventi istituzionali;

f) fornisce assistenza e supporto nelle attività di raccordo con gli organismi istituzionali e partecipativi del Consiglio regionale;

g) assicura il supporto alle attività assegnate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento interno ai Presidenti delle Commissioni consiliari;

h) coadiuva il titolare di carica nel monitoraggio delle attività e dei provvedimenti adottati dal Parlamento, Governo e Unione europea;

i) svolge ogni altro compito di natura non gestionale, attribuito dal Presidente, strettamente funzionale alle specifiche attribuzioni della Commissione consiliare.

2. Il Rappresentante dell'opposizione dispone di un Ufficio di diretta collaborazione che lo supporta nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 21 del Regolamento interno e, in particolare:

a) nei rapporti e nelle interazioni con i Consiglieri regionali collocatisi all'opposizione per i provvedimenti in discussione nel Consiglio e nelle Commissioni consiliari permanenti e speciali;

b) nella elaborazione di proposte di tematiche di interesse per la predisposizione di specifiche proposte di legge;

c) nell'esame dei disegni di legge e delle proposte di legge per la predisposizione di eventuale attività emendativa;

d) nel monitoraggio dei lavori delle Commissioni permanenti e speciali, approfondendo i temi all'ordine del giorno ed elaborando eventuali emendamenti;

e) nella predisposizione di mozioni e ordini del giorno su iniziativa di Consiglieri di opposizione e di altri portatori di interesse;

f) nel monitoraggio delle attività e dei provvedimenti adottati dal Parlamento, Governo e Unione europea;

g) in ogni altro compito strettamente funzionale alle specifiche attribuzioni del Rappresentante dell'opposizione.

3. A ciascun Ufficio di cui al presente articolo può essere preposto, previa individuazione da parte del titolare della carica politica, un responsabile che per lo svolgimento dei suoi compiti si rapporta direttamente con il titolare della carica dal quale riceve le direttive.

4. Il responsabile di cui al comma 3 assicura il presidio e lo svolgimento delle attività demandate dal presente regolamento e coordina il personale assegnato alla segreteria.

Art. 9
(Portavoce del Presidente del Consiglio regionale)

1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale, per l'intera durata in carica, di un portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 150/2000, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
2. Il portavoce è scelto tra giornalisti o tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1.
3. Il portavoce non può, per tutta la durata dell'incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
4. L'incarico è disposto con decreto del Presidente del Consiglio regionale che determina l'indennità spettante nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio per detta finalità.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 10
(Personale degli Uffici di diretta collaborazione del Consiglio regionale)

1. Agli Uffici di diretta collaborazione del Consiglio regionale possono essere assegnati dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nei ruoli del Consiglio regionale, della Giunta regionale, di altre pubbliche amministrazioni, degli enti inclusi nel perimetro di consolidamento della Regione ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e delle società a partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni), convertito in legge 9 maggio 2025, n. 69.
2. Il personale non di ruolo assegnato agli Uffici di diretta collaborazione è posto in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o in analoghe posizioni come previste dai rispettivi ordinamenti.
3. L'Ufficio di Presidenza, entro il mese di gennaio di ogni anno, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso dell'anno, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui al presente regolamento entro i limiti massimi della spesa complessiva stabiliti dalla vigente normativa.
4. Fino all'adozione della deliberazione di cui al comma 3 si applicano le determinazioni adottate per l'annualità precedente con la corrispondente deliberazione.

Art. 11
(Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Consiglio regionale)

1. Il responsabile dell'Ufficio di diretta collaborazione è individuato nell'ambito del personale inquadrato nei ruoli del Consiglio regionale, della Giunta regionale, di altre pubbliche amministrazioni, degli enti inclusi nel perimetro di consolidamento della Regione ai sensi del decreto legislativo 118/2011 e delle società a partecipazione pubblica e ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 25/2025, convertito in legge 69/2025, scelto da ciascun titolare dell'organo di indirizzo politico sulla base di un rapporto fiduciario tra:

a) dirigenti o personale a tempo indeterminato appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza;

b) personale a tempo indeterminato appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione che abbiano svolto per almeno tre anni, anche non continuativi, il servizio quali responsabili presso gli uffici di supporto agli organismi politici della Giunta o del Consiglio regionale;

c) personale a tempo indeterminato che abbiano svolto per almeno cinque anni, anche non continuativi, il servizio quali responsabili presso strutture di supporto agli organismi politici della Giunta o del Consiglio regionale ovvero per almeno tre anni, anche non continuativi, se in possesso del titolo di studio per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione; ovvero siano in possesso di comprovati requisiti professionali e/o esperienziali per aver svolto per almeno cinque anni attività adeguate e coerenti alla mansione da svolgere; ovvero siano iscritti o abbiano i requisiti per l'iscrizione ad albi professionali coerenti alla mansione da svolgere; ovvero abbiano pregresse esperienze istituzionali e politiche di durata non inferiore a cinque anni; ovvero abbiano esperienze quale componente in Uffici di diretta collaborazione per almeno sette anni, anche non continuativi.

2. Il dipendente scelto quale responsabile dell'Ufficio di diretta collaborazione non di ruolo è posto in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o in analoghe posizioni come previste dai rispettivi ordinamenti e iscritto nell'elenco di cui all'articolo 12. All'atto della richiesta di assegnazione di cui all'articolo 14, il titolare dell'organo politico allega il curriculum vitae unitamente all'autodichiarazione del soggetto individuato quale responsabile dell'ufficio di diretta collaborazione, attestante il possesso della tipologia di requisiti di cui alle lettere a), b) o c) del comma 1.

3. Il Consiglio regionale mantiene indisponibile nella propria dotazione organica un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati temporaneamente agli Uffici di diretta collaborazione.

Art. 12
(Elenco dei responsabili e coordinatori amministrativi)

1. L'Ufficio di Presidenza, tramite l'ufficio amministrativo consiliare competente per materia, istituisce e aggiorna l'elenco di soggetti cha hanno svolto il ruolo di responsabili e/o coordinatori amministrativi presso gli uffici di diretta collaborazione dalla IX legislatura a quella in corso.
2. Dalla XII legislatura, l'elenco di cui al comma 1 è periodicamente aggiornato al fine di tener conto degli incarichi di responsabile conferiti secondo i criteri e requisiti stabiliti all'articolo 11.
3. L'elenco reca per ogni nominativo:
   a) dati anagrafici;
   b) titoli di studio;
   c) anni di esperienza maturata quale responsabile degli uffici di diretta collaborazione consiliare e/o coordinatore dei gruppi di cui all'articolo 22, comma 2;
   d) ogni altro utile elemento curriculare documentato dall'interessato.

Art. 13
(Composizione degli Uffici di diretta collaborazione)

1. Gli Uffici di diretta collaborazione sono organizzati dal responsabile cui è affidato il coordinamento del personale componente la struttura, secondo la seguente composizione:

a) la Segreteria del Presidente del Consiglio regionale è composta da un numero massimo di 10 unità il cui computo, nel caso di lavoratori a tempo parziale, è proporzionato all'orario di lavoro svolto, rapportato al tempo pieno;

b) gli Uffici di diretta collaborazione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari, del Capo di Gabinetto e del Rappresentante dell'opposizione, ciascuno composto da un numero massimo di 7 unità il cui computo, nel caso di lavoratori a tempo parziale, è proporzionato all'orario di lavoro svolto, rapportato al tempo pieno.

2. Nella composizione del personale delle strutture di cui al comma 1 non si tiene conto di consulenti esterni nominati dall'Ufficio di Presidenza di ciascun Organismo per lo svolgimento di attività di supporto, analisi, studio e ricerca, nelle materie oggetto della loro funzione, in assenza di professionalità dotate delle necessarie competenze specialistiche in tali settori in servizio di ruolo presso il Consiglio regionale. La dotazione finanziaria complessiva assegnata a ciascun Organismo per tali finalità è fissata con apposita delibera dell'Ufficio di Presidenza, adottata nel mese di gennaio di ciascun anno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio sussistenti in base alla vigente normativa.

Art. 14
(Individuazione del personale)

1. In considerazione della natura fiduciaria del rapporto, l'individuazione del personale da assegnare ai singoli Uffici di diretta collaborazione spetta al titolare dell'organo politico cui ciascuno afferisce.
2. Il titolare dell'organo politico è tenuto a inviare richiesta scritta all'ufficio amministrativo consiliare competente con indicazione del personale da assegnare all'Ufficio di diretta collaborazione secondo una delle tipologie di reclutamento di cui all'articolo 10 e 11.
3. La richiesta deve indicare:
   a) nominativi e dati anagrafici;
   b) tipologia del rapporto, con l'indicazione se a tempo pieno o parziale;
   c) categoria di inquadramento per il personale in comando;
   d) durata dell'assegnazione, che non può eccedere la durata della carica del richiedente.
4. I titolari dell'organo politico allegano alla richiesta la dichiarazione, sottoscritta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dall'unità di personale di cui si richiede l'assegnazione di non ricadere in condizioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente.
5. Il dirigente dell'ufficio amministrativo consiliare competente provvede alla verifica del rispetto dei limiti di spesa fissati dall'articolo 10, comma 3, nonché del rispetto dei limiti numerici di personale determinati ai sensi dell'articolo 13.

Art. 15
(Procedura di assegnazione del personale)

1. La scelta del personale da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione rientra nella esclusiva discrezionalità del titolare dell'organo politico richiedente ed è effettuata sulla base anche di un rapporto fiduciario.
2. La presa di servizio del personale individuato per l'assegnazione agli Uffici di diretta collaborazione sulla base di richiesta nominativa consegue all'attestazione della copertura finanziaria sulla determina di impegno della relativa spesa adottata a cura del dirigente del competente ufficio amministrativo.
3. Per il personale dell'organico del Consiglio regionale, il dirigente del competente ufficio provvede entro il termine di dieci giorni dalla richiesta; per il personale dipendente dell'organico della Giunta regionale o di altra pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, si applica quanto stabilito dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), laddove le amministrazioni di appartenenza del personale chiamato in comando o fuori ruolo sono tenute ad adottare il provvedimento di comando o fuori ruolo entro quindici giorni dalla richiesta; per il personale dipendente degli enti inclusi nel perimetro di consolidamento della Regione ai sensi del decreto legislativo 118/2011 e delle società a partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 25/2025, convertito in legge 69/2025, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dal dirigente dell'ufficio competente previa acquisizione delle determinazioni dell'ente di appartenenza.
4. Il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione mantiene invariata la propria categoria di inquadramento.
5. Il provvedimento di assegnazione del personale agli Uffici di diretta collaborazione, compreso il responsabile di cui all'articolo 11, sulla base della richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 14, consegue all'attestazione della copertura finanziaria sulla determina d'impegno della relativa spesa adottata a cura del dirigente del competente ufficio amministrativo. Per il responsabile di cui all'articolo 11, comma 2, con il medesimo provvedimento, l'ufficio competente aggiorna l'elenco di cui all'articolo 12.

Art. 16
(Durata della assegnazione agli Uffici di diretta collaborazione)

1. Salve le previsioni di cui agli articoli 14 e 15, la durata dell'assegnazione di personale agli Uffici di diretta collaborazione è fissata dal titolare dell'organo richiedente ai sensi dell'articolo 14, comma 3. In caso di mutamento del titolare della carica, nel corso della legislatura o alla scadenza naturale, gli incarichi, se non confermati, cessano decorsi novanta giorni dall'insediamento del nuovo titolare dell'incarico. Resta, in ogni caso, in capo al titolare dell'organo o del dipendente la possibilità di revoca dell'assegnazione.
2. In caso di vacanza del titolare di carica, le assegnazioni all'Ufficio di diretta collaborazione cessano decorsi novanta giorni dal verificarsi della vacanza.

CAPO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 17
(Trattamento economico accessorio del personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione)

1. Per il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, per lo svolgimento di attività di supporto agli Uffici di diretta collaborazione. L' emolumento remunera anche la disponibilità a orari disagevoli, nonché le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici ed è calcolato tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).
2. Fermo restando il trattamento economico fondamentale, l'emolumento di cui al comma 1 è determinato nella misura massima di quanto stabilito dal contratto decentrato integrativo per ciascuna categoria di inquadramento con riferimento ai seguenti istituti del contratto collettivo per il personale non dirigenziale del Consiglio regionale della Campania:
   a) trattamento economico collegato alla performance;
   b) indennità condizioni di lavoro;
   c) indennità per specifiche responsabilità;
   d) compenso per lavoro straordinario nel limite di dieci ore annue;

In ipotesi di part-time, l'emolumento omnicomprensivo è parametrato alla percentuale di prestazione lavorativa.
3. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, in considerazione dei compiti previsti dal presente regolamento ed effettivamente assegnati, spetta un emolumento accessorio omnicomprensivo parametrato a quello previsto per i dirigenti dei servizi di prima fascia del Consiglio regionale della Campania, di cui al regolamento recante: "Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale", emanato ai sensi della legge regionale 20 luglio 2022, n. 11 (Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale.
4. L'espletamento delle mansioni di responsabile di Ufficio di diretta collaborazione non costituisce effetti ai fini di un suo inquadramento nella qualifica superiore.
5. Al personale di ruolo della regione assegnato agli Uffici di diretta collaborazione si applicano gli istituti come disciplinati dall'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 44/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 74/2023, come integrato dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 25/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 69/2025.
6. Al personale di cui al presente articolo le indennità spettanti sono erogate mensilmente al netto del 15 per cento a cui erogazione è subordinata agli esiti delle procedure di valutazione

secondo le disposizioni contenute nell'apposita sezione del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance del personale del Consiglio.
7. La valutazione della prestazione individuale per il personale appartenente alla pubblica amministrazione costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera secondo il CCNL.

Art. 18
(Disposizioni per l'aggiornamento dei trattamenti economici accessori)

1. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, determina, in coerenza con quanto previsto dai successivi contratti collettivi nazionali e nel rispetto dei principi e criteri di cui all'articolo 17, gli aggiornamenti degli emolumenti omnicomprensivi spettanti al personale e ai responsabili. In caso di mancata adozione della delibera da parte dell'Ufficio di Presidenza e, comunque fino a diversa determinazione, gli emolumenti restano fissati nella misura stabilita dall'ultima delibera adottata.

CAPO IV

NORMA FINANZIARIA

Art. 19
(Risorse destinate al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione)

1. All'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede nel limite delle risorse del bilancio del Consiglio regionale.
2. Con la delibera di cui all'articolo 10, l'Ufficio di Presidenza determina gli importi destinati a ciascun Ufficio di diretta collaborazione.
3. Qualora ricorrano condizioni particolari in relazione a mutate esigenze, l'Ufficio di Presidenza, sentite le strutture interessate, può con propria deliberazione rideterminare il riparto tra le stesse delle risorse a ciascuna assegnata.

TITOLO III

CAPO I

UFFICI DEI GRUPPI CONSILIARI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 20
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo disciplina gli Uffici di diretta collaborazione dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale della Campania, in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto, garantendo ai Gruppi la necessaria autonomia organizzativa e funzionale per l'esercizio delle loro prerogative democratiche.
2. I Gruppi consiliari rappresentano una componente essenziale del sistema democratico. Nel rispetto dei principi di autonomia regionale, essi operano in autonomia nell'elaborazione delle proposte legislative e delle strategie politiche e nella partecipazione attiva alle decisioni del Consiglio regionale, assicurando il corretto funzionamento del processo legislativo. Essi contribuiscono all'elaborazione e all'approvazione delle leggi regionali e delle politiche pubbliche, esercitando sia una funzione di proposta legislativa sia di controllo sull'operato della Giunta regionale, nel rispetto del principio di separazione dei poteri.
3. Ciascun Gruppo consiliare si avvale di un Ufficio che opera alle dirette dipendenze del Presidente e può essere organizzato da un coordinatore amministrativo che coadiuva e assiste il Presidente negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici con esclusione di quelli gestionali.

Art. 21

(Norme finanziarie applicabili)

1. In attuazione dei principi e delle disposizioni di cui al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38 (Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174), a decorrere dalla X legislatura, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa del personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge 174/2012, compresi gli oneri a carico dell'ente e senza posizione organizzativa, per ciascun Consigliere regionale.
2. L'Ufficio amministrativo competente, entro il giorno 15 del mese di novembre di ciascun anno, assegna a ciascun gruppo consiliare costituito a norma di regolamento il contributo per spese del personale per l'anno successivo, determinato ai sensi del comma 1. Il medesimo Ufficio entro il termine di approvazione del rendiconto della gestione comunica all'Ufficio di Presidenza l'eventuale residuo non utilizzato dai Gruppi nell'anno precedente affinché provveda alla riassegnazione nel rispetto dei principi contabili.
3. La spesa per il personale a qualsiasi titolo comandato, distaccato o con contratto di natura privatistica a tempo determinato collocato a disposizione dei Gruppi consiliari deve rientrare nei limiti di budget individuato per ciascun Gruppo consiliare.
4. L'Ufficio di Presidenza nella determinazione dell'ammontare complessivo di cui al comma 1 e la conseguenziale assegnazione del budget ai Gruppi provvede agli adeguamenti di costo di un dipendente appartenente dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, sulla base degli aumenti contrattuali previsti dal CCNL e provvede ad aggiornare tale importo nel caso di modifiche al parametro omogeneo individuato dalla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge 174/2012, convertito con legge 213/2012.
5. La spesa di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa soggiace ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 22
(Uffici di supporto dei Gruppi consiliari)

1. Ciascun Gruppo consiliare organizza il proprio Ufficio al fine di supportarlo nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite e di assicurare il buon andamento nelle attività di competenza di seguito indicate:

a) affari generali;

b) amministrazione del fondo di funzionamento, anche ai fini dell'acquisizione di beni e servizi per le attività del Gruppo;

c) acquisizione, verifica e predisposizione della documentazione per la stipula dei contratti di natura privata con i collaboratori;

d) redazione del rendiconto del gruppo;

e) rapporti con i referenti degli altri gruppi consiliari;

f) rapporti con gli Uffici di diretta collaborazione delle Commissioni, dell'Ufficio di Presidenza, del Gabinetto e degli Uffici del Consiglio regionale;

g) supporto all'attività d'aula e redazione schede dei provvedimenti all'ordine del giorno nelle riunioni di gruppo;

h) supporto attività legislativa, monitoraggio delle proposte di legge, predisposizione di emendamenti, analisi comparata della legislazione regionale e monitoraggio della legislazione nazionale;

i) analisi dei provvedimenti all'ordine del giorno delle Commissioni e supporto ai Consiglieri per le attività delle Commissioni;

l) divulgazione e comunicazione delle attività del Gruppo;

m) rapporti e relazioni con la Giunta regionale, enti locali, Città metropolitana, Province, istituzioni e organismi pubblici locali, nazionali ed europei per le iniziative, atti e provvedimenti che si riflettono nell'ambito delle competenze attribuite;

n) ogni altro compito strettamente funzionale alle specifiche attribuzioni del Gruppo consiliare.

2. A ciascun Ufficio di cui al presente articolo, può essere preposto, previa individuazione da parte del Presidente del gruppo consiliare sulla base anche di un rapporto fiduciario, un coordinatore amministrativo scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1.

3. Il dipendente scelto quale coordinatore amministrativo del Gruppo, non di ruolo, è posto in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o in analoghe posizioni come previste dai rispettivi ordinamenti e iscritto nell'elenco di cui all'articolo 12. All'atto della richiesta di assegnazione di cui all'articolo 24, il Presidente del Gruppo allega il curriculum vitae unitamente all'autodichiarazione del medesimo soggetto individuato attestante il possesso della tipologia di requisiti di cui alle lettere a), b) o c) dell'articolo 11, comma 1.

4. Il coordinatore amministrativo di cui al comma 3 per lo svolgimento dei suoi compiti si rapporta direttamente con il Presidente del Gruppo dal quale riceve le direttive e assicura il presidio e lo svolgimento delle attività demandate dal presente regolamento.

5. La valutazione della prestazione individuale per il personale appartenente alla pubblica amministrazione costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera secondo il CCNL.

Art. 23
(Composizione degli Uffici di supporto dei Gruppi e tipologie di reclutamento)

1. Nel rispetto dei limiti di spesa secondo la normativa vigente, i titolari di incarico possono chiamare a far parte degli Uffici dei Gruppi consiliari:
   a) personale appartenente ai ruoli del Consiglio regionale della Campania;
   b) personale appartenente ai ruoli della Giunta regionale e degli enti inclusi nel perimetro di consolidamento della Regione Campania ai sensi del decreto legislativo 118/2011;
   c) personale appartenente ai ruoli di altra Pubblica amministrazione;
   d) personale proveniente da società a partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 25/2025, convertito in legge 69/2025;
   e) collaboratori con contratto di diritto privato, esperti e consulenti.
2. Per la verifica della regolarità dei contratti di diritto privato di cui al comma 1, lettera e), ogni gruppo si avvale del supporto di un professionista iscritto agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti o dei consulenti del lavoro, il cui costo si intende a valere sui contributi delle spese del personale del gruppo stesso.
3. L'Ufficio di Presidenza adotta apposito disciplinare recante procedure e modalità di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettera e).

Art. 24
(Individuazione del personale e procedura di assegnazione)

1. La scelta del personale da assegnare agli Uffici dei Gruppi consiliari rientra nella esclusiva discrezionalità del Presidente del Gruppo richiedente ed è effettuata sulla base di un rapporto fiduciario.
2. Il Presidente di Gruppo invia richiesta scritta, con indicazione del personale da assegnare, all'ufficio amministrativo consiliare competente, secondo una delle tipologie di acquisizione, riepilogate all'articolo 23. La richiesta deve indicare:
   a) nominativi e dati anagrafici;
   b) modalità di acquisizione;
   c) categoria di inquadramento per il personale da assegnare in comando;
   d) durata dell'assegnazione, che non può eccedere la durata della carica del richiedente.
3. Il Presidente del Gruppo consiliare richiedente allega alla richiesta la dichiarazione, sottoscritta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 dall'unità di personale di cui richiede l'assegnazione di non ricadere in condizioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente.
4. Il Dirigente dell'ufficio amministrativo competente verifica il rispetto dei limiti di spesa fissati dalla normativa richiamata negli articoli precedenti.
5. Il provvedimento di assegnazione del personale agli Uffici dei gruppi consiliari, compreso il coordinatore amministrativo di cui all'articolo 22, comma 2, sulla base della richiesta di cui al comma 3, consegue all'attestazione della copertura finanziaria sulla determina di impegno della relativa spesa adottata a cura del dirigente del competente ufficio amministrativo. Per il coordinatore amministrativo di cui all'articolo 22, comma 2, con il medesimo provvedimento, l'ufficio competente aggiorna l'elenco di cui all'articolo 12.
6. Per il personale dell'organico del Consiglio regionale, il dirigente del competente ufficio provvede entro il termine di dieci giorni dalla richiesta; per il personale dipendente dell'organico della Giunta regionale, o di altra pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 127/1997, laddove le amministrazioni di appartenenza del personale chiamato in comando o fuori ruolo sono tenute ad adottare il provvedimento di comando o fuori ruolo entro quindici giorni dalla richiesta; per il personale dipendente degli enti inclusi nel perimetro di consolidamento della Regione ai sensi del decreto legislativo 118/2011, delle società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 175/2016, il provvedimento è adottato dal dirigente dell'ufficio competente previa acquisizione delle determinazioni dell'ente di appartenenza.
7. Il personale assegnato agli Uffici dei Gruppi consiliari mantiene invariata la propria categoria di inquadramento.

Art. 25

(Trattamento economico accessorio del personale assegnato agli Uffici dei Gruppi consiliari)

1. Ai coordinatori amministrativi dei gruppi consiliari con consistenza pari o superiore a quattro, è riconosciuto, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 44/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e in relazione ai compiti previsti ed effettivamente assegnati dal presente regolamento, fermo restando il trattamento economico fondamentale, un emolumento unico omnicomprensivo, suddiviso in dodici mensilità, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.
2. L'emolumento accessorio omnicomprensivo è determinato in un importo pari a quello previsto per i dirigenti dei servizi di prima fascia del Consiglio regionale della Campania, di cui al Regolamento recante: "Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale", emanato ai sensi della legge regionale 20 luglio 2022, n. 11 (Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale.
3. L'emolumento accessorio dei coordinatori dei gruppi consiliari con consistenza numerica inferiore a quattro Consiglieri è definito nella richiesta nominativa del Presidente del Gruppo e non può essere in nessun caso superiore all'emolumento accessorio spettante ai coordinatori dei gruppi con consistenza numerica pari o superiore a quattro Consiglieri.
4. L'espletamento delle mansioni di coordinatore dei Gruppi consiliari non costituisce effetti ai fini di un suo inquadramento nella qualifica superiore.
5. Per il personale assegnato agli Uffici dei Gruppi consiliari, l'emolumento accessorio è determinato secondo le modalità stabilite nell'articolo 17, comma 2, del presente regolamento, nei limiti del budget di spesa assegnato a ciascun Gruppo consiliare.
6. Gli emolumenti di cui al presente articolo sono corrisposti mensilmente al netto del 15 per cento la cui erogazione è subordinata agli esiti delle procedure di valutazione, secondo le disposizioni contenute nell'apposita sezione del vigente sistema di valutazione del personale del Consiglio.
7. La gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) è attribuita all'ufficio amministrativo competente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26
(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'adozione del disciplinare di cui all'articolo 23, comma 3 restano in vigore le procedure di cui all'allegato 1 della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 23 del 29 aprile 2021.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 58, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025), fino al decorso di sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 58, comma 1, della legge regionale 25/2024, il trattamento economico accessorio spettante al personale degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 10, ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 11, al personale chiamato a far parte degli Uffici dei gruppi consiliari di cui all'articolo 23 e ai coordinatori dei gruppi consiliari di cui all'articolo 25 è confermato nelle misure stabilite nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 22 del 29 aprile 2021 avente ad oggetto "L.R. n. 2 del 4/3/2021, art. 3 – Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi del Consiglio regionale. Disciplinare", e nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 23 del 29 aprile 2021, avente ad oggetto "L.R. n. 2 del 4/3/2021, art. 3 – Uffici dei Gruppi consiliari. Disciplinare", e successive modifiche e integrazioni.

Art. 27
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Il Presidente